



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

***Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della
Consulta Comunale del Volontariato***

Art. 1 Oggetto e finalità.

Il presente Regolamento ha come oggetto i criteri per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale del Volontariato e si prefigge di consentire alle forze del volontariato presenti nel territorio comunale di proporre linee di interventi da attuarsi nel settore del Sociale a sostegno del Volontariato, per costruire una società più partecipativa, responsabile e solidale.

Art. 2 Interpretazione.

Il presente Regolamento è interpretato tenendo conto delle norme di Legge vigenti in materia e delle disposizioni dello Statuto Comunale vigente.

Art. 3 Caratteristiche.

1. La Consulta è un organismo di coordinamento a carattere comunale e si avvale, per il proprio funzionamento, della collaborazione dell'Ufficio Comunale per il Volontariato, istituito presso i Servizi Sociali.
2. Possono far parte della Consulta le Associazioni, Sezioni, Organizzazioni e Gruppi presenti e operanti in modo continuativo nel territorio comunale e che:
 - *Siano iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.*
 - *Svolgano attività di volontariato.*
 - *Eseguano dette attività con fini di solidarietà e promozione senza scopo di lucro.*
3. La Consulta costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra le Associazioni che ne fanno parte e tra queste e l'Ente Comunale.
4. In particolare la Consulta potrà presentare le istanze provenienti dalle realtà del volontariato e proporre obiettivi specifici indicando anche le priorità degli interventi.
5. La domanda di ammissione alla Consulta va indirizzata al Sindaco o al suo delegato e al Presidente della Consulta precisando:
 - Le finalità dell'Associazione.
 - Il nominativo della persona incaricata a rappresentare l'Associazione, Sezione, Organizzazione o il Gruppo nella Consulta.
 - Il nominativo di un eventuale sostituto.
 - L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

Art. 4 Composizione.

La Consulta è composta da:

1. Il Sindaco o suo Delegato, che ne fa parte di diritto.

2. Un rappresentante di ogni Associazione, Sezione, Organizzazione o Gruppo presenti e operanti nel territorio Comunale e con finalità di cui all'Art. 1, iscritte all'Albo delle Associazioni, istituito dallo Statuto Comunale e la cui iscrizione è disposta con deliberazione di Giunta Comunale, che abbiano richiesto di far parte della Consulta.
3. Ogni Associazione ha diritto ad un voto indipendentemente dalla sua composizione. Non sono ammesse deleghe.

Art. 5 Organi.

Sono Organi della Consulta:

1. L'Assemblea dei Rappresentanti.
2. Il Comitato di Coordinamento.
3. Il Presidente della Consulta.

Art. 6 Composizione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea della Consulta è costituita dalle Associazioni, Sezioni, Organizzazioni o Gruppi dei quali è stata accettata la domanda di ammissione all'Albo Comunale delle Associazioni, come precedente Art. 4.
2. All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro individuati dalla Consulta stessa.
3. L'Assemblea dei Rappresentanti viene convocata almeno una volta all'anno 15 giorni prima dell'adozione del bilancio di previsione del Comune di Nervesa della Battaglia, tramite lettera, da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata e ogni qualvolta il Presidente della Consulta lo ritenga necessario o su richiesta di 1/5 dei componenti. Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Art. 7 Compiti dell'Assemblea.

Alla Consulta sono riconosciuti i seguenti compiti:

- a) Elegge il Presidente ed il Vice presidente.
- b) Elegge i quattro componenti del Comitato di Coordinamento.
- c) Favorisce la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Associazioni di Volontariato presenti nella comunità locale e tra esse e l'Amministrazione Comunale.
- d) Promuove e sostiene iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari, animatori e operatori.
- e) Propone all'Amministrazione Comunale iniziative e/o interventi nel settore sociale, ritenuti d'interesse della comunità.
- f) Promuove, divulga e socializza i temi e le problematiche discusse in sede di consulta, al fine di creare momenti di aggregazione per la solidarietà sociale.

Art. 8 Composizione del Comitato.

1. Il Comitato di Coordinamento è composto da 4 rappresentanti eletti dall'Assemblea, dal Presidente della Consulta e Vice Presidente della Consulta, dal Sindaco o suo delegato.
2. Presidente della Consulta, Vice Presidente della Consulta e quattro componenti del Comitato di Coordinamento sono eletti dalle Associazioni iscritte all'Albo comunale e durano in

carica tre anni con la possibilità di essere rieletti. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente solo per un altro mandato.

3. Il Comitato nomina, al suo interno il Segretario della Consulta con il compito di coadiuvare il lavoro del Presidente e del Vice Presidente e di redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento.
4. Nel caso si verificano tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni da parte di un componente del Comitato di Coordinamento, lo stesso decade dalla carica. Per essere giustificata un'assenza deve essere preannunciata al Presidente, o ad un altro componente del Comitato. Il componente decaduto viene sostituito dall'Assemblea nella sua prima riunione da un componente della stessa associazione, designato dal presidente dell'associazione stessa.
5. Il Comitato ha le funzioni di:
 - rendere operative le deliberazioni dell'Assemblea;
 - raccogliere, elaborare e rappresentare le eventuali istanze e le esigenze espresse dai gruppi di lavoro.

Art. 9 Compiti del Presidente.

Il Presidente ha funzione di rappresentanza della Consulta nei rapporti interni ed esterni.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare parte dei propri compiti, al Vice Presidente o ad altri componenti del Comitato di Coordinamento.

Art. 10 Norme transitorie.

1. Per la prima seduta della Consulta, saranno convocati dal Sindaco quei soggetti che avranno presentato la richiesta di adesione alla Consulta e che risulteranno iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni istituito dallo Statuto Comunale e la cui iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'Assemblea definisce le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento della sua attività.
3. Eventuali modifiche al presente Regolamento, potranno essere richieste anche dall'Assemblea della Consulta.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr. 58 del 30.09.2005 – Pubblicata all'albo pretorio del Comune dal _____ al _____. Esecutiva il _____.

Ai sensi dell'art. 104, comma 4, dello Statuto comunale: pubblicato all'albo pretorio Comunale: dal _____ al _____ Reg. nr. _____.
